

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA (MOGC)

Prima versione, adottata dal Consiglio Direttivo in data 20/01/2025

Art. 1

La descrizione dell'Associazione, delle attività svolte. Organigramma dell'Associazione

1. L'Associazione denominata "MTB Falchi Blu - ASD" (di seguito, più in breve, la **"Associazione"**), Codice Fiscale e Partita IVA 02331170130, con sede in Albiolo (CO) – via Indipendenza n. 1, è una associazione sportiva dilettantistica che ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Ciclismo e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri gestito dalla Sport e Salute S.p.A., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina.

2. L'Associazione è strutturata come segue:

- Ghielmetti Luciano - Rappresentante Legale
- Merlo Mario - Vicepresidente
- Guzzardi Andrea - Segretario
- Brambilla Paolo - Consigliere
- Gambarini Fabio - Consigliere
- Maniscalco Gaetano - Consigliere
- Cereda Orlando - Consigliere
- Malinverno Danilo - Consigliere
- Vallini Fabrizio - Consigliere

Art. 2

Riferimenti normativi

1. La normativa assunta a riferimento per la redazione del MOG è la seguente:

- il Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 - Art. 16;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori;
- il Decreto Legislativo 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- i seguenti articoli del codice penale: ART. 600 BIS Codice Penale (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico) 600-

quater1(Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravante), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni);

- le Disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia;
- le Linee Guida FCI;
- le ulteriori disposizioni emanate dall'Ente di affiliazione.

2. Più in generale, ogni ulteriore disposizione necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

Art. 3

Adozione ed approvazione del MOGC - Aggiornamento periodico - Responsabilità

1. Sulla base dei predetti documenti viene redatto dall'Associazione il presente Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (MOGC).
2. Il MOGC ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario, anche al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida FCI, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
3. La verifica del funzionamento del MOGC e della necessità di suo aggiornamento compete al Consiglio Direttivo.
4. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, il MOGC è predisposto, modificato, integrato, implementato ed adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del MOGC

1. Attraverso l'adozione del MOGC il Sodalizio si propone di perseguire le seguenti finalità:
 - a) la promozione del diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

- c) il rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding FCI, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) la partecipazione dell'Associazione e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FCI nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- f) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.

2. Al fine di dare attuazione alle predette finalità l'Associazione uniforma i propri comportamenti alle norme di condotta indicate nei successivi paragrafi.

Art. 5

Ambito di applicazione – Destinatari del MOGC

1. Il MOGC si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione, indipendente dalla disciplina sportiva praticata.
2. L'ambito di applicazione del MOG comprende, oltre agli associati/tesserati, anche tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'Associazione, e, pertanto, chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione, nonché i componenti degli organi direttivi, i soggetti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

Art. 6

Diffusione del MOGC

1. L'Associazione si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento nonché del Codice di condotta tra i propri tesserati, i propri soci e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme.
2. Il presente documento è pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione nonché sulle proprie pagine social, affisso nella sede della medesima e comunicato al Safeguarding Office della FCI all'indirizzo safeguardingofficefci@federciclismo.it.

3. Il presente documento, unitamente al Codice di condotta, deve essere consegnato a tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione ovvero in occasione di ogni modifica, integrazione o implementazione dei documenti.
4. L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
5. L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Responsabile Federale delle politiche di *safeguarding* raggiungibile all'indirizzo mail safeguarding.fitw@gmail.com nonché all'Ufficio del Procuratore Federale, se competente.
6. L'Associazione diffonde presso i propri tesserati idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
7. L'Associazione dà comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla FCI.

Art. 7

Fattispecie rilevanti

1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
 - a) l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato/della Tesserata, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata – tra cui pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti –, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un Tesserato/una Tesserata a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che

favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato/una Tesserata a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare, anche di nascosto, il Tesserato /la Tesserata in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;

e) la negligenza: il mancato intervento di un esponente federale (Dirigente, Tecnico o qualsiasi soggetto tesserato), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato/della Tesserata;

f) l'incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati/Tesserate, con lo scopo di esercitare nei suoi/loro confronti un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;

j) l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento: la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni proprie dell'Atleta e/o al fine/risultato sportivo da raggiungere, o allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

Art. 8

Selezione degli Operatori Sportivi

1. Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti Tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che siano idonei a operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati e le Tesserate minori, l'organo direttivo dell'Associazione procederà:

- a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla presenza anche del Responsabile Safeguarding;
- alla verifica presso gli uffici federali, anche per il tramite del Safeguarding Office della FCI, della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato;
- all'acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato come indicato all'art. 9 del presente documento.

2. Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l'operatore sportivo, l'Operatore Sportivo è tenuto a fornire, in forma di autodichiarazione, l'aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.

3. Eventuali dichiarazioni false rese verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.

Art. 9

Certificato del casellario giudiziale

1. Tutti coloro che nell'ambito dell'Associazione – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 10

Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FCI.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere soggetto autonomo ed indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, e verrà selezionato tra soggetti che dimostrino essere in possesso di esperienza nella trattazione di problematiche personali e minorili. In ogni caso il Responsabile non deve aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609- quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni); non deve aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet e/o sul profilo *social* dell'Associazione, ove esistenti, e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4. Il Responsabile dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il

venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dell'Associazione. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al *Safeguarding* Office della FCI. L'Associazione provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

- a) vigilare sull'effettività del MOGC, promuovendone la corretta applicazione nell'ambito dell'Associazione;
- b) verificare l'efficacia del MOGC nel prevenire i comportamenti illeciti;
- c) valutare annualmente l'adeguatezza del MOGC e del codice di condotta adottati dall'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- d) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;
- e) assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati;
- f) segnalare agli organi competenti la notizia di violazioni al MOGC;
- g) segnalare al *Safeguarding* Office della FCI eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- h) gestire le procedure di segnalazione;
- i) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. *quick-response*), per prevenire e contrastare nell'ambito dell'Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna, potendo svolgere anche funzioni ispettive senza preavviso;
- j) definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute;
- k) garantire la confidenzialità e riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Art. 11

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Il rappresentante legale e gli operatori sportivi dell'Associazione direttamente coinvolti nell'attività con i Tesserati e le Tesserate minori, sono incompatibili con la funzione di Responsabile Safeguarding.
2. Eventuali conflitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto del Sodalizio, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Safeguarding Office della FCI.

Art. 12

La gestione delle attività sportive

1. È onere dell'Associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 4, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate.
2. A tal fine, l'Associazione:
 - a) assicura un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona. Per tale finalità, l'Associazione predispone i turni di allenamento e la partecipazione alle gare in egual modo per tutti gli atleti in egual misura e senza limitazioni alcune in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale, ecc.;
 - b) riserva ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro. Per tale finalità, i corsi non agonistici vengono strutturati con la presenza di almeno 2 tecnici per poter garantire agli atleti di essere adeguatamente seguiti nello svolgimento dell'attività sportiva. Tutti i tecnici sono espressamente ed adeguatamente formati per assistere nell'allenamento le differenti età dello sviluppo e sono tenuti all'utilizzo di un linguaggio adeguato alla loro qualità di educatori prima che di allenatori;
 - c) fa svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso. Tutti gli insegnanti si dispongono all'ascolto dei minori al fine di comprendere quali siano le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo. Per tale motivo, l'attività sportiva viene programmata in base alle possibilità ed alle esigenze degli atleti e la partecipazione ai vari campionati e gare viene condivisa con l'atleta e la sua famiglia in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;
 - d) presta la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a

circostanze che riguardino i minori. Per questo motivo, è attivo il confronto costante con le famiglie per monitorare la presenza di eventuali difficoltà/patologie (es. diabete, crisi di panico, ecc.) che possano essere pericolose per l'allievo durante l'espletamento dell'attività sportiva;

e) segnala, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza. Segnala, in particolare, l'eventuale assenza da allenamenti o gare dell'atleta minorenni. Il costante confronto con le famiglie permette di monitorare i comportamenti inusuali dei minori, al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche più gravi;

f) si confronta con il Responsabile *Safeguarding* nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) sollecita, ove nominati, i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino segni di lesioni, violenze o abusi affinché attivino, senza alcun indugio, le procedure di segnalazione, informando il Responsabile *Safeguarding* nominato dall'Associazione ed il Responsabile Federale delle politiche di *safeguarding*;

h) attua idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- sollecita atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evita l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;

- richiede ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;

- in caso di trattamenti e prestazioni sanitarie (ad esempio, fisioterapia, visite medico-sportive, ecc.) a favore di Tesserati minorenni, ne sollecita lo svolgimento in presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dei soggetti preposti alla vigilanza;

- non accompagna a casa i minori a seguito delle trasferte, ma predispone un luogo di ritrovo ove tutti i genitori possano venire a prelevare i figli minori.

i) previene, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali l'organizzazione di riunioni periodiche tra tecnici e la disponibilità verso i genitori, prima e dopo le lezioni, di un momento di confronto coi tecnici stessi;

j) evidenzia in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del

decoro e della sensibilità della persona a pena dell'allontanamento dalla sede di allenamento o di gara;

k) favorisce la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

l) rende consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- affissione presso la sede dell'Associazione del modello organizzativo e del Codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sul sito internet e/o sul profilo *social* dell'Associazione, ove esistenti;

- affissione presso la sede dell'Associazione e/o pubblicazione sul sito internet e/o sul profilo *social* dell'Associazione, ove esistenti, del nominativo del Responsabile delle politiche di *safeguarding* nominato dal sodalizio con indicazione dell'indirizzo e-mail per poterlo contattare;

- comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile delle politiche di *Safeguarding* nominato dall'Associazione;

- comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Responsabile delle politiche di *Safeguarding* nominato dall'Associazione;

- informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

Art. 13

Uso degli spazi dell'Associazione

1. L'Associazione svolge la propria attività sportiva (allenamenti, sessioni di prova e gare) esclusivamente in spazi aperti e con modalità collettive.

2. Durante gli allenamenti e le sessioni di prova, gli Atleti saranno accompagnati da almeno 2 Tecnici nonché, se necessario, da Accompagnatori non tecnici, qualora il numero dei partecipanti ne renda opportuna la presenza, nell'esclusivo interesse degli Atleti e per la loro precipua salvaguardia.

3. Gli Atleti di età superiore agli anni 14 potranno allenarsi anche autonomamente, in solitaria oppure in gruppi di coetanei, con l'ausilio di una scheda di allenamento predisposta dai Tecnici, ma senza che questi ultimi li accompagnino nelle uscite.

Art. 14

Trasferte

1. In caso di trasferte, con o senza pernottamento, gli Atleti saranno tenuti ad organizzarsi autonomamente, senza alcuna responsabilità da parte dell'Associazione né per quanto riguarda il trasporto né per quanto riguarda il pernottamento.
2. L'Associazione prenderà pertanto in carico gli Atleti solo al momento della loro presentazione alla partenza, il giorno della gara, e fino al termine della medesima, quando gli atleti verranno riconsegnati ai rispettivi genitori e/o accompagnatori.

Art. 15

Inclusività

1. L'Associazione garantisce a tutti i propri Tesserati e ai Tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione loro coetanei.
3. L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 16

Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati all'art. 7 del presente documento, o ne sospetti l'esistenza, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dall'Associazione tramite comunicazione a voce

o via posta elettronica all'indirizzo email "v.bianchi@avvbianchi.it". La password di accesso a tale indirizzo email sarà in possesso esclusivamente del Responsabile.

2. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al *Safeguarding* Office presso la FCI per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie all'indirizzo email "safeguardingofficefci@feder ciclismo.it".

3. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

4. L'Associazione garantisce l'adozione di apposite misure che prevenivano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei Tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro Tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

Art. 17

Sistema disciplinare

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del sistema disciplinare di cui al presente documento.

2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

3. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, dell'entità del danno eventualmente creato, della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

4. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

Art. 18

Sanzioni nei confronti dei volontari

1. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, che pongano in essere comportamenti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta) possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;

- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

2. Ai fini del precedente punto:

- incorre nella sanzione del richiamo verbale per le mancanze lievi il volontario che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

- incorre nella sanzione dell'ammonizione scritta il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

- incorre nella sanzione dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:

a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta;

b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

- incorre nella sanzione dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la sanzione dell'allontanamento per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta e/o violi le misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- incorre nella sanzione della rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, della radiazione il volontario che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di

uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbia violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero sia stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Art. 19

Procedura sanzionatoria

1. I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 7 del presente documento saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio nell'ambito del medesimo sodalizio, fatta salva ogni eventuale diversa conseguenza e responsabilità sotto il profilo civile e penale, se sussistente.

2. Le sanzioni disciplinari verranno irrogate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previo svolgimento di idonea istruttoria e dopo aver sentito i soggetti coinvolti.

Avverso le sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo può essere fatta opposizione all'Assemblea dell'Associazione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione delle stesse.

L'opposizione alle sanzioni deve essere inviata al Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata a.r. e/o a mezzo PEC.

L'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, a maggioranza dei presenti, entro 60 giorni dalla ricezione dell'opposizione.

2. Ove la prosecuzione dell'attività nel contesto dell'Associazione possa arrecare pregiudizio ai Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endoassociativo.

3. Dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell'esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile per le politiche di *safeguarding* dell'Associazione, al Responsabile per le politiche di *safeguarding* istituito presso la Federazione nonché all'Ufficio del Procuratore Federale, se competente.

4. I componenti degli organi e degli uffici dell'Associazione coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l'onere di riservatezza.

5. Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di *safeguarding* istituito presso la Federazione, della Procura Federale, degli Organi di Giustizia Federali nonché degli Organi di Giustizia Ordinari, se competenti.

Art. 20

Norme conclusive

1. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FCI, nonché nel Codice di Condotta.

2. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



Cod 02W2339